


Publicato il 16/06/2022



N. 08053/2022 REG.PROV.COLL.
N. 16217/2019 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Quater)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 16217 del 2019, integrato da motivi aggiunti, proposto da

, rappresentato e difeso dall'avvocato Emanuela Mazzola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

Gianfranco Riccio, Giovanni Zanghi, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

- per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

1. del decreto del Ministero dell'interno, del 11.10.2019, notificato il 17.10.2019, con il quale è stato respinto il ricorso gerarchico proposto dal ricorrente contro il provvedimento n. 333/C2.Sez.I-Matr./ n. 24967 del 22.07.2019;

2. del provvedimento n. 333/C2.Sez.I-Matr./ n. 24967 del 22.07.2019 con il quale il Servizio Dirigenti, Direttivi e Ispettori della Direzione Centrale per le Risorse Umane del Ministero dell'interno, ha negato l'annotazione matricolare dell'elaborato del ricorrente, consistente in <<lavoro originale>> elaborato per il servizio ai sensi dell'art. 67 del D.P.R. 686/1957, dal titolo <<Pedopornografia>>;
3. dei pareri negativi, espressi nel corso dei procedimenti che si concludevano con l'adozione dei provvedimenti sub n. 1 e 2 che precedono, anche non conosciuti, sulla sussistenza dei presupposti per l'annotazione matricolare dell'elaborato del ricorrente, consistente in lavoro originale e, in ogni caso, tutti gli atti dei procedimenti che portavano al respingimento della domanda di annotazione del titolo e alla adozione del Decreto sub n. 1 a definizione del ricorso gerarchico proposto dal ricorrente;
4. del Decreto del Ministero dell'interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Direzione Centrale per le Risorse Umane, del 31.10.2019, a firma del Direttore Centrale dott. Scandone, pubblicato su doppiavela, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito del concorso interno, per titoli di servizio, a 436 posti per la nomina alla qualifica di Vice commissario del ruolo direttivo ad esaurimento della Polizia di Stato, indetto con Decreto del Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza del 12 aprile 2019 (art. 1), con nomina di 436 vincitori (art. 2), tra i quali non risulta inserito il ricorrente;
5. della valutazione dei titoli del ricorrente, operata dalla Commissione esaminatrice, con attribuzione del punteggio complessivo di punti 24,433, e soli punti 1,5 alla voce <<lavori originali elaborati per il servizio>>;
6. di tutte le operazioni, le determinazioni e gli atti della Commissione esaminatrice;
7. per quanto occorrere possa, del Bando di concorso interno per titoli, di cui al Decreto del Capo della Polizia, Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, del 12.04.2019, per la copertura di 436 posti per vice commissario del ruolo direttivo

ad esaurimento della Polizia di Stato, riservato ai sostituti commissari del ruolo degli ispettori nonché a coloro che avessero conseguito la medesima qualifica con decorrenza non successiva al 01.01.2019, ed in particolare dell'art. 6, comma 3, che ha limitato la valutazione ai soli titoli del candidato indicati nella domanda di partecipazione alla selezione e risultanti <<... altresì, annotati, entro la suddetta data di scadenza, nello stato matricolare...>> del candidato nonché di ogni ulteriore atto, connesso, consequenziale, presupposto e collegato;

- per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati il 7\7\2020:

a. del provvedimento adottato all'esito della rivalutazione del ricorrente operata dalla Commissione esaminatrice del concorso, di cui al verbale n. 43 del 25.11.2019, e per l'annullamento del verbale medesimo in parte qua, di cui si apprendeva conoscenza grazie al deposito telematico operato dalla della difesa erariale in data 24.02.2020, con conferma della valutazione di punti 1,5 attribuita al titolo posseduto dal ricorrente e consistente in lavoro originale elaborato dal servizio dal titolo "Abuso sessuale dei minori e nuovi media: spunti teorico-pratici per gli operatori", e conseguente rigetto della istanza di riesame dal medesimo presentata;

b. di ogni ulteriore atto, connesso, consequenziale, presupposto e collegato a quelli impugnati;

- per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati il 6\10\2020:

a. del decreto del Ministero dell'Interno del 15.05.2020, di approvazione della graduatoria dei vice commissari che hanno frequentato il corso di formazione per vice commissari del ruolo direttivo della P.S. con conferma nel ruolo con qualifica di commissario nonché per la declaratoria di illegittimità della condotta omissiva tenuta dal Ministero dell'Interno il quale, all'esito della rivalutazione operata dalla Commissione esaminatrice dei titoli di alcuni idonei non vincitori che ne avevano fatto richiesta, ed all'esito della decurtazione del punteggio valutativo ad altri idonei, tra cui alcuni vincitori, previa rettifica dei punteggi originariamente assegnati, adottava il provvedimento che precede omettendo l'adozione di una

nuova graduatoria, anche quale rettifica della graduatoria del concorso;

b. di ogni ulteriore atto collegato, presupposto, connesso e consequenziale con quelli impugnati;

per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da UGOLINI FABRIZIO il 19/1/2021:

- del decreto del Ministero dell'Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, del 27.10.2020, con il quale, a parziale modifica dell'art. 1 del Decreto del 31.10.2019, il Sig. Venturino è stato inserito con riserva nella posizione provvisoria n. 314 della graduatoria del concorso interno, per titoli di servizio, a 436 posti per la nomina alla qualifica di Vice Commissario del ruolo direttivo ad esaurimento della Polizia di Stato, indetto con Decreto del 12.04.2019, nonché di ogni ulteriore atto collegato, presupposto, connesso e consequenziale con quelli impugnati;

per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Ugolini Fabrizio il 22/4/2021:

- del decreto del Ministero dell'Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, del 28.01.2021, pubblicato nel Bollettino Ufficiale del Personale, Supplemento Straordinario n. 1/3 del 29.01.2021 con il quale, a parziale modifica dell'art. 1 del Decreto del 31.10.2019 - adottato dalla medesima amministrazione quale provvedimento di approvazione della graduatoria di merito del concorso interno, per titoli di servizio, a 436 posti per la nomina alla qualifica di Vice Commissario del ruolo direttivo ad esaurimento della Polizia di Stato, indetto con Decreto del 12.04.2019 - il candidato ANDENNA ALDO è stato inserito, nella detta graduatoria di merito, con riserva, nella posizione provvisoria n. 330, con punteggio 26,211 e, provvisoriamente e con riserva, nominato quale vincitore del detto concorso con posizione e punteggio sopra indicati;

ogni ulteriore atto collegato, presupposto, connesso e consequenziale con quelli impugnati.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 maggio 2022 la dott.ssa Francesca Romano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che con ordinanza n. 4906/2022, del 21 aprile 2022, parte ricorrente è stata autorizzata all'integrazione del contraddittorio nei confronti dei candidati collocati nella finale graduatoria di merito (sia vincitori che idonei in posizione migliore rispetto al ricorrente), mediante notifica per pubblici proclami, attraverso la pubblicazione sul sito web dell'Amministrazione resistente di un sunto del ricorso e dell'indicazione nominativa dei soggetti - idonei e vincitori - collocati nella finale graduatoria di merito in una posizione migliore rispetto al ricorrente, nel termine di trenta giorni;

Considerato che l'elenco degli idonei non vincitori è stato reso noto solo in data 19 maggio 2022;

Ritenuto, pertanto, di posticipare il termine per effettuare gli adempimenti richiesti ai fini dell'integrazione del contraddittorio di giorni 30 (trenta), decorrenti dalla comunicazione o notificazione della presente ordinanza;

L'udienza pubblica sarà successivamente fissata secondo il ruolo della Sezione.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater)

Dispone la proroga del termine per l'integrazione del contraddittorio ai sensi di cui in parte motiva.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 maggio 2022 con

l'intervento dei magistrati:

Concetta Anastasi, Presidente

Mariangela Caminiti, Consigliere

Francesca Romano, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE
Francesca Romano

IL PRESIDENTE
Concetta Anastasi

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.